

LE FERIE NON GODUTE VANNO RETRIBUITE se l'ente non prova l'offerta di adempimento nei confronti del dipendente

SENTENZA N. 15652 DEL 14 GIUGNO 2018 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dipendente pubblico cessato dal servizio ha chiesto all'amministrazione dell'azienda sanitaria locale presso cui aveva prestato servizio la remunerazione delle ferie non godute nei tre anni precedenti. In presenza del rifiuto alla loro monetizzazione l'interessato si è rivolto al Giudice del lavoro che ha però rigettato la sua richiesta.

Il predetto ha impugnato la sentenza del giudice di primo grado avanti la Corte d'appello che ha pure ritenuti non dovuti i pagamenti sostitutivi considerato che non sussisteva prova da parte del lavoratore di aver richiesto di fruire a suo tempo delle suindicate ferie, rivelandosi in tal modo una scelta dell'interessato conseguente esclusione del riconoscimento dell'indennità sostitutiva.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello l'interessato ha proposto ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione – sezione lavoro - che, con sentenza n. 15652/2018 del 14 giugno 2018 ne ha riconosciuto la fondatezza.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva nel caso di mancato godimento delle ferie non viene toccato dalle disposizioni del DL 95/2012 che ha stabilito un divieto generalizzato di monetizzazione delle ferie. Secondo la Cassazione la predetta normativa tende ad evitare un ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute, al fine di contrastarne gli abusi e per evitare quindi che il dipendente conservi in modo non corretto i giorni di ferie.

Ciò premesso, ad avviso della Suprema Corte di Cassazione, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto al lavoratore un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui lo stesso non abbia usufruito, venendo così ad incorrere nella "mora del creditore".

In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha argomentato: "Ove il datore, nell'ambito del suo potere di 'stabilire il godimento' (art. 2109 cod. civ.), offra il proprio adempimento (il godimento delle ferie) fissando adeguatamente questo tempo, che il lavoratore non 'riceva', la sopravvenuta impossibilità della prestazione (l'impossibilità del godimento delle ferie) resta a carico del lavoratore. In questa ipotesi, l'obbligazione datorile (consentire il godimento delle ferie), essendo divenuta impossibile per fatto non imputabile al debitore, si estingue (art. 1256 primo comma cod. civ.). E poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore, è il datore che ha l'onere di provare (art. 2697 secondo comma cod. civ.) l'adempimento ovvero l'offerta di adempimento (artt. 1207, 1217 cod. civ.).

In base al suddetto principio, la Suprema Corte di Cassazione, evidenziando che spetta al datore di lavoro, per potersi legittimamente sottrarre alla monetizzazione delle ferie non godute, dimostrare di aver offerto un preciso periodo di godimento e che il lavoratore abbia deciso di non aderire alla richiesta, rilevato che nella fattispecie manca la prova di tale adempimento da parte del datore di lavoro, ha pertanto accolto il ricorso del lavoratore, cassando la sentenza impugnata con rinvio per il riesame del merito della causa, facendo applicazione della disciplina contrattuale in senso conforme alla regola iuris sopra enunciata.